



Riconoscimento accademico dei dottorati di ricerca conseguiti all'estero.

La legge del 25 febbraio 2022, n. 15, art. 1, comma 28-quinquies, punto 3.2, ha attribuito alle Università la competenza, già in capo agli uffici del Ministero dell'Università e della Ricerca per effetto dell'articolo 74 del DPR 382/80, del conferimento del valore legale al titolo di Dottore di ricerca conseguito all'estero, anche laddove si tratti di Paesi diversi da quelli firmatari della convenzione di Lisbona, secondo le regole dettate dall'articolo 2 della legge 11 luglio 2002, n. 148.

Il riconoscimento accademico (l'equipollenza) dei titoli di studio esteri è il provvedimento mediante il quale i singoli Atenei attribuiscono a un titolo di studio conseguito all'estero lo stesso valore legale di un titolo di studio riconosciuto dall'ordinamento italiano, viene rilasciato a specifiche condizioni esclusivamente dagli Atenei italiani ed è quindi presso gli Atenei che la relativa domanda va inoltrata.

Nello specifico, ai fini della valutazione del titolo estero di dottorato per il rilascio del titolo italiano, prosegue il Magnifico, devono essere sempre rispettate le caratteristiche dettate dalle linee guida del Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche (CIMEA).

I titoli di dottorato esteri ufficiali sono riconoscibili a condizione che:

- a) il titolo sia stato rilasciato da una istituzione ufficiale del sistema con capacità di rilasciare titoli validi nel proprio territorio nazionale;
- b) il corso di dottorato abbia avuto una durata minima pari a tre anni;
- c) il titolo abbia conferito i medesimi diritti accademici nel sistema estero di riferimento;
- d) il titolo abbia consentito lo sviluppo e le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione comparabili al titolo italiano corrispondente;
- e) il titolo di accesso al corso di dottorato sia stato un titolo di studio di secondo ciclo secondo QF-EHEA e di livello 7 secondo EQF;
- f) esista un titolo di Dottore di Ricerca nel medesimo settore con cui si possa comparare il titolo estero, sia per tipologia che per ambito disciplinare.

In caso di esito positivo l'equipollenza sarà attestata mediante un decreto rettorale emanato entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza; al contrario qualora le caratteristiche sopra indicate non siano tutte soddisfatte, si procederà al diniego di riconoscimento del titolo estero trattandosi di "differenza sostanziale".

Possono presentare domanda per il riconoscimento del titolo estero di Dottorato di ricerca i cittadini italiani, i cittadini comunitari e i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Al fine del riconoscimento del titolo di dottorato estero in Italia, andrà sempre verificato il precedente titolo estero o italiano col quale è stato consentito l'accesso ai corsi di Dottorato di ricerca. Detto titolo dovrà essere comparabile al titolo di laurea magistrale in Italia, ovvero essere un titolo ufficiale di secondo ciclo di natura accademica anche ottenuto all'estero (articolo 6 comma 5 del D.M. 270/2004).

L'interessato dovrà presentare istanza di riconoscimento all'Ufficio Scuola di Dottorato al seguente indirizzo: ateneo@pec.unich.it utilizzando il format riportato nella sezione modulistica del sito istituzionale, allegando la documentazione richiesta ed inviando la ricevuta del versamento a proprio carico per l'importo di € 416,00 (di cui € 400,00 a titolo di contributo e € 16,00 per imposta di bollo) da effettuarsi tramite il sistema PagoPA. Il contributo non è in ogni caso rimborsabile.